



PROVINCIA DI IMPERIA

DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. H2/ 1286 DEL 12/11/2014

**OGGETTO: Variante al PRG vigente finalizzata alla costruzione di nuova strada di
accesso al centro storico di Taggia.
Prat. n. 27/2014.
Comune di Taggia.**

IL DIRIGENTE

Premesso

- Che in data 16/10/2014 è stata avviata, presso l'autorità competente provinciale – Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica / Ufficio Valutazione Ambientale Strategica – a seguito della trasmissione della relativa domanda con nota 46130 del 22/10/2014 da parte del Comune di Taggia, la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012 per *“Variante al PRG vigente finalizzata alla costruzione di nuova strada di accesso al centro storico di Taggia”*;
- Che la variante non fa da quadro di riferimento per l'approvazione di progetti rientranti nel campo di applicazione della VIA, né prevede interventi di trasformazione all'interno di SIC e ZPS tali da far ritenere necessaria una valutazione di incidenza;

Tenuto conto

- Che le indicazioni applicative in materia di valutazione ambientale di piani e programmi, emanate dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 17 della L.R. 32/2012 con Deliberazioni della Giunta Regionale n° 331/2013 e n° 223/2014 forniscono, fra l'altro, puntuali indirizzi applicativi al fine di consentire all'autorità competente di verificare autonomamente le condizioni di assoggettamento alla verifica di assoggettabilità VA con lo scopo di semplificare e sveltire la definizione dei vari iter e favorirne la rapida conclusione ove ne sussistano le condizioni;
- Che fra le varie fattispecie individuate nelle citate deliberazioni, sono indicati al punto B.2 anche i casi soggetti a Verifica di Assoggettabilità nel caso in cui sussista anche una sola di un elenco di situazioni stabilendo conseguentemente che in tutte le fattispecie non rientranti nelle situazioni elencate, al fine dell'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale, è necessario che la documentazione di

piano/variante sia corredata di una breve relazione che argomenta la non sussistenza delle criticità esposte;

Rilevato che

- il progetto prevede la costruzione di un nuovo tratto stradale che consente l'accesso alla parte alta del centro storico avente le seguenti caratteristiche:
 1. sviluppo lineare = 251,19 m (oltre ad 87,73 m parte esistente)
 2. larghezza carreggiata = 2,75 m
 3. raggio minimo curve = 20 m (nel raccordo finale 7,50 m)
 4. pendenza massima = 10 %
- In particolare la realizzazione di questa viabilità risulta strettamente connessa alle possibilità di migliore utilizzazione degli spazi recuperati per l'auditorium della Chiesa di S. Teresa e per un successivo avvio del recupero del maggiore spazio del convento.
- Tutte le nuove opere di sostegno saranno rivestite con pietra locale.
- La finitura superficiale della pavimentazione stradale è prevista in asfalto misto a pietrischetto, graniglia e sabbia con legante sintetico trasparente compattato che darà un aspetto "colorato" naturale al tappeto d'usura.
- Il progetto prevede infine la piantumazione di alberi di ulivo a monte della strada nella zona interessata dalla demolizione parziale della serra.

Considerato

- Che l'istruttoria condotta dall'ufficio VAS si è concretizzata nella relazione tecnica di cui al documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Che dagli esiti dell'istruttoria, riportati nella suddetta relazione, risulta che la variante di piano in esame non rientri nei casi da assoggettare a Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012;

Visti

- Il D.lgs 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm. ed ii. E, segnatamente, all'articolo 6;
- Il disposto di cui alla L.R. 19 Agosto 2012 n. 32 "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e modifiche alla Legge Regionale 30 Dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale);
- Le delibere G.R. n. 223/2014 e n. 331/2013 "Indicazioni applicative ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 32/2013 in materia di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi";
- La Sentenza della Corte Costituzionale n. 178 in data 1 Luglio 2013 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt 3, c. 2 e 18, c. 2 e 4, nonché dell'Allegato A della Legge della Regione Liguria 10.8.2012 n. 32;

Visto

il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000;

Visto

lo Statuto provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e successive modifiche;

Visto

il Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.6.2001;

RITIENE

1. Che non sia necessaria l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012 nei confronti della *"Variante al PRG vigente finalizzata alla costruzione di un nuovo tronco stradale di accesso al centro storico di Taggia "* presentata dal Comune di Taggia ;
2. Che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il Dirigente
Ing Enrico LAURETTI